

(Codice interno: 385018)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1989 del 21 dicembre 2018

Adozione della "Nuova carta dei diritti della bambina", su proposta della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) Business and Professional Women (BPW) Italy.*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si propone l'adozione della "Nuova carta dei diritti della bambina", su proposta della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) Business and Professional Women (BPW) Italy.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'Associazione Femminile FIDAPA Business and Professional Women (BPW) Italy ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. Conta circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women).

Con la nota del 10 marzo 2018 la Presidente del Distretto Nord Est di FIDAPA BPW ha chiesto alla Regione del Veneto di adottare la "Nuova carta dei diritti della bambina".

La versione originale della Carta dei Diritti della Bambina, documento unico nel panorama della cultura di genere, è stata presentata ed approvata durante il Congresso della BPW Europa, tenutosi a Reykjavik nel 1997, ed è stato redatto dalla BPW Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale sulle donne del 1995.

La Carta dei diritti della Bambina, a differenza della Carta ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, distingue i due generi riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali e deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. La famiglia, la scuola e la comunità devono assumersi le proprie responsabilità perché la bambina possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Dopo circa 20 anni, l'originaria Carta dei diritti della bambina è stata aggiornata, in considerazione delle normative specifiche introdotte in tutto il mondo e del fatto che i principi in essa contenuti se prima erano una speranza, oggi vanno considerati diritti veri e propri. La nuova versione della Carta è stata definitivamente approvata il 30 settembre 2016 dal Meeting delle Presidenti FIDAPA tenutosi durante la Conferenza europea di Zurigo.

Le Federazioni e i Club della BPW sono molto attivi in questa materia, e sono stati in grado di ottenere l'adozione della presente Carta da parte delle istituzioni locali. In Veneto ciò è avvenuto anche grazie alla campagna di promozione lanciata dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, che ha incontrato alcune rappresentanti di FIDAPA BPW ed ha deciso di inviare una lettera a tutti i Sindaci dei Comuni veneti per chiedere l'adozione della Carta.

Non si può non condividere lo spirito e le finalità della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, il cui testo è contenuto nell' **"Allegato A"** alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale e si ritiene che lo sviluppo di buone pratiche per il contrasto ad ogni forma di discriminazione sociale, non ultima quella di genere, richieda attività di conoscenza e informazione attraverso opportune iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Infine, va detto che, nonostante norme garantiste in materia di diritti umani, le bambine continuano ad essere vittime silenziose e inermi delle più disparate forme di violenza, di condizionamenti fisici e psichici che comportano la violazione di diritti fondamentali come salute, cure, istruzione e protezione. Ben venga, pertanto, una enunciazione di principi di valore morale e civile predisposta per promuovere la parità sostanziale fra i sessi, la valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini ed il superamento degli stereotipi che ne limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del Fanciullo;

VISTA la "Carta dei Diritti della Bambina" approvata nel 1997 a Reykjavik in occasione del IX Congresso della BPW Europe;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di adottare la "Nuova carta dei diritti della bambina", contenuta nell' "**Allegato A**" al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, su proposta della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) Business and Professional Women (BPW) Italy;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione del Veneto.




REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1989 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

BPW INTERNATIONAL
Business & Professional Women



La Nuova Carta dei Diritti della Bambina

Ogni bambina ha il diritto:

Articolo 1

Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.

Articolo 2

Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l'equilibrio psico-fisico.

Articolo 3

Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.

Articolo 4

Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali.

Articolo 5

Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole.

Articolo 6

Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell'infanzia e dell'adolescenza femminile.

Articolo 7

Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo.

Articolo 8

Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.

Articolo 9

Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l'apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità.

